



# **Regolamento sugli istituti di partecipazione dei cittadini**

**Approvato e reso esecutivo  
con delibera consiliare n. 42 del 27 ottobre 2005**

## TITOLO I – Disposizioni Generali

### ARTICOLO 1

#### OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio dei diritti di partecipazione dei cittadini, in attuazione di quanto disposto dal Titolo II del vigente Statuto Comunale.

In particolare, sono disciplinate le modalità di svolgimento delle seguenti forme di partecipazione:

- a) Iniziativa Popolare ( Art. 7 dello Statuto
- b) Petizioni ( Art. 9 dello Statuto )
- c) Proposte ( Art. 10 dello Statuto )
- d) Consultazione ( Art. 12 dello Statuto )
- e) Referendum ( Art. 13 dello Statuto )

## TITOLO II – Istituti di partecipazione

## ARTICOLO 2

### INIZIATIVA POPOLARE

L'iniziativa popolare, così come prevista dall'art. 7 del vigente statuto , consiste in una richiesta rivolta al Consiglio Comunale o alla Giunta Comunale , nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'adozione di una deliberazione nelle materie riguardanti interventi e/o provvedimenti di pubblico generale interesse dei quali i richiedenti non siano gli unici destinatari.

La richiesta deve essere sottoscritta da almeno duecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Aversa.

Le sottoscrizioni devono essere autenticate a norma di legge .

La richiesta indirizzata al Sindaco , in forma scritta , deve recare l'indicazione di un referente ed un domicilio per le eventuali comunicazioni.

Per consentire l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno, il Sindaco rimette la richiesta al Dirigente di Area, competente per materia, individuato quale responsabile del procedimento, al fine di attivare il procedimento istruttorio e per l'acquisizione dei preventivi pareri di cui all'art. 49 del T.U.E.L. se necessari.

Per gli atti che rientrano nelle competenze del Consiglio Comunale ,il Responsabile del Procedimento rimette la proposta di atto deliberativo alla Commissione Consiliare competente per materia per l'acquisizione del preventivo parere , da esprimere entro il termine di venti giorni dalla richiesta.

Decorso il termine di cui al precedente comma, il Sindaco richiede al Presidente del Consiglio di porre l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio Comunale che dovrà tenersi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

Per gli atti che rientrano nella competenza della Giunta Comunale, il Responsabile del procedimento , ultimata la fase istruttoria e previa comunicazione al Sindaco ed all'Assessore competente per materia, rimette la proposta di deliberazione al Segretario Generale, ai fini dell'inserimento all'ordine del giorno di una seduta di Giunta da tenersi entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Per le materie escluse dal diritto di iniziativa popolare, si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall'articolo 8 del vigente Statuto.

## ARTICOLO 3

### PETIZIONI

La petizione di cui all'art. 9 del vigente Statuto consiste in una richiesta rivolta agli Organi dell'Amministrazione

per sollecitare un intervento su questioni di interesse generale e per esporre comuni necessità.

Ciascun residente nel Comune, singolo o associato, che abbia compiuto il diciottesimo anno di età, ha diritto di presentare petizioni di cui al precedente comma .

La petizione deve essere presentata al Sindaco in forma scritta con la indicazione del nome, cognome ed indirizzo di tutti i proponenti ed indica con chiarezza il primo firmatario cui deve essere fornita la risposta.

Il Sindaco rimette la petizione alla Segreteria Generale affinché ne curi, a norma dell'art. 9 del vigente Statuto, la pubblicazione per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

Nei successivi dieci giorni, la petizione, a cura del Sindaco, viene rimessa all'Organo Politico competente per materia per procedere all'esame e predisporre le modalità di intervento sulla questione sollevata.

Per gli atti di competenza del Consiglio Comunale, il preventivo esame sarà svolto dalla Commissione Consiliare competente per materia che potrà disporre o la discussione in Consiglio Comunale o la eventuale archiviazione qualora non ritenga di aderire alla proposta contenuta nella petizione .

In tale ultima ipotesi il provvedimento finale di archiviazione dovrà essere approvato in sede di Conferenza dei Capi- Gruppo.

Il Provvedimento di archiviazione dovrà essere motivato, adeguatamente pubblicizzato e notificato al primo firmatario della petizione.

Per gli atti di competenza della Giunta la risposta al primo firmatario della petizione sarà fornita dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia.

Nel caso si ritenga di non aderire alla proposta contenuta nella petizione , la Giunta adotta un provvedimento motivato di archiviazione , adeguatamente pubblicizzato e notificato al primo firmatario della petizione,

Nel caso l'istanza venga accolta, Il Sindaco o l'Assessore competente per materia, adotta l'atto necessario per soddisfare l'esigenza prospettata.

La risposta deve pervenire all'interessato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione della petizione all'Albo Pretorio.

Le petizioni e le relative risposte vengono conservate presso l'Ufficio del Dirigente dell'Area Affari Generali

## ARTICOLO 4

### PROPOSTE

La proposta di cui all'art. 10 del vigente Statuto, consiste in un'istanza volta ad ottenere l'adozione di un atto amministrativo .

La richiesta deve essere sottoscritta da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Aversa.

Le sottoscrizioni devono essere autenticate a norma di legge .

La proposta deve essere presentata al Sindaco , che la trasmette, nel termine di dieci giorni alla Commissione Consiliare competente per il parere di ammissibilità.

Il parere di cui al punto precedente , deve essere altresì corredato del parere del Dirigente dell'Area competente per materia nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria ove necessari.

La Commissione Consiliare competente deve esprimere il parere di ammissibilità entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla comunicazione della proposta da parte del Sindaco.

La Commissione Consiliare ai fini del rilascio del parere di cui al precedente comma, può fissare apposito incontro con il primo firmatario dell'istanza per ulteriori precisazioni in merito al contenuto della stessa.

Qualora la Commissione ritenga inammissibile la proposta , deve darne comunicazione con atto motivato al primo firmatario della stessa.

Avverso il provvedimento di inammissibilità della proposta, è ammesso ricorso al Sindaco o al Consiglio Comunale entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

E' ammessa infine la stipula di accordi tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti , così come sancito dall'art. 10 comma 4) del Vigente Statuto.[1]

## ARTICOLO 5

### CONSULTAZIONE

In attuazione dell'art. 12 del vigente Statuto Comunale, l'Amministrazione favorisce forme di consultazioni da parte dei cittadini per acquisirne pareri sugli indirizzi e sui programmi relativi a particolari problemi.

La consultazione deve riguardare provvedimenti amministrativi di carattere generale , su materie di esclusiva competenza locale e non può aver luogo in concomitanza di altre operazioni di voto.

Sulla indizione della consultazione pubblica, decide il Consiglio Comunale su proposta della Giunta, di un quinto dei Consiglieri o almeno cinque capi-gruppo consiliari.

La richiesta viene esaminata dalla conferenza dei capi-gruppo ed inserita, a cura del Presidente del Consiglio, all'ordine del giorno del Consiglio Comunale non oltre la seconda seduta utile.

L'attivazione della procedura di consultazione deve essere votata a maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale.

L'organo Comunale che promuove la consultazione ne determina l'oggetto, il destinatario e le modalità di svolgimento nel rispetto delle procedure stabilite nei successivi commi.

Il quesito viene formulato , sulla base di quanto indicato dai promotori, in forma chiara e sintetica, in modo da consentire una risposta certa sul punto di vista del cittadino. Della attivazione della procedura di consultazione, viene data adeguata pubblicità per consentire la più ampia partecipazione della popolazione.

Le consultazioni aventi per oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportino, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate, devono recare la indicazione del costo presunto della consultazione, ai fini dell'ammissibilità, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla valutazione popolare ed indicare le modalità per la relativa copertura. A tal fine, il Dirigente dell'Area Economico- finanziaria presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie.

La consultazione pubblica, indetta dal Sindaco sulla base della deliberazione adottata dal Consiglio Comunale, potrà avvenire attraverso schede o attraverso sondaggi.

La consultazione attraverso scheda, avviene sulla base di uno o più quesiti o di un questionario da inviare alla popolazione interessata presso la propria residenza .

la scheda contiene l'indicazione della data in cui si effettuerà la consultazione; viene riconsegnata in luoghi predeterminati ed inserita in un'urna per garantire la segretezza,. La persona consultata apporrà la propria sottoscrizione in apposito elenco dei consultati. Le operazioni di scrutinio sono curate dal responsabile del procedimento, che, a conclusione dello spoglio, comunica al Sindaco l'esito della consultazione promossa.

Nella consultazione da effettuarsi attraverso sondaggi, il responsabile del procedimento contatta società specializzate e procede all'appalto del sondaggio e della conseguente elaborazione dei dati.

L'esame da parte del Consiglio Comunale è dovuto nel solo caso in cui abbia partecipato alla consultazione una quota non inferiore alla metà più uno degli aventi diritto.

Il Consiglio Comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione popolare in apposita seduta pubblica, da tenersi entro trenta giorni dalla loro formale acquisizione . Quando ricorrano particolari ragioni di urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del Consiglio Comunale, è ammesso un solo rinvio non superiore a trenta giorni, trascorsi i quali l'oggetto è iscritto di diritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.

L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio Comunale.

Restano valide le forme di consultazioni obbligatorie previste dall'art. 12 comma 2) del vigente Statuto e dalle vigenti disposizioni di legge.

## ARTICOLO 6

### REFERENDUM

Per l'espletamento delle consultazioni referendarie, si fa espresso rinvio alla disciplina prevista dall'art. 13 del vigente Statuto Comunale.

## ARTICOLO 7

### DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si richiamano le vigenti disposizioni di legge , di statuto e dei regolamenti comunali.

Il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'albo pretorio a norma dell'art. 3 comma 4) delle disposizioni transitorie e finali del vigente statuto. [2]

[1] ART. 10 comma 4 del vigente Statuto “ Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata avanzata proposta nei successivi trenta giorni. “

[2] Art. 3 comma 4 ) del vigente statuto . “ I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio. Dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva “.